

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PROFESSIONALE
DELL'AVVOCATO SERGIO D'ANDREA E DELL'AVVOCATO ALESSANDRO BRUGNOLI
E DEGLI ALTRI PROFESSIONISTI DELLO STUDIO LEGALE BRUGNOLI-D'ANDREA
RICHIAMATI ED APPROVATI CON LA FIRMA DEL MANDATO**

I professionisti dello Studio Legale Brugnoli – D'Andrea ,rappresentato dagli avv.ti Sergio D'Andrea ed Alessandro Brugnoli, avvocati e praticanti avvocati, applicano i seguenti compensi approvati contrattualmente con la firma del mandato, conosciuti dal Cliente .Pur non essendo più normativamente vincolante, si ritiene che la tariffa forense approvata con D.M. 127/2004, anche ai sensi dell'art. 2233 secondo comma c.c. sia un corretto e congruo punto di riferimento per determinare contrattualmente la giusta misura del compenso delle prestazioni professionali e pertanto i professionisti dello studio l'hanno presa a riferimento - opportunamente rielaborata ed adattata alla natura contrattuale del rapporto, depurata da elementi valutativi unilaterali che ne rendano incerta l'applicazione - delle loro condizioni generali di contratto proposte agli assistiti, utilizzando, salvo diversa specifica pattuizione scritta, gli onorari ivi riportati nella misura indicata nelle norme sotto riportate.

il Cliente dichiara con la firma del mandato professionale di conoscere ed accettare le Tariffe professionali contenute nel D.M. 127/2004 descritte nelle tabelle A B C D ed E del menzionato Decreto, le presenti condizioni contrattuali nonché il D.M. 127/2004 sono pubblicate sul sito www.servizilegali.org.

CAPITOLO I

ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI ALL'AVVOCATO PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Articolo 1 - Diritto dell'avvocato

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese come da tabella E del D.M. 127/2004 e delle altre spese documentate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B del D.M. 127/2004.

Articolo 2 - Obbligo del cliente

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali. Ove tuttavia sia posta a carico della controparte una soccombenza più alta rispetto a quanto pattuito anche solo in una delle voci del compenso (diritti e onorari) o di rimborso di spese, dal cliente è comunque dovuto all'avvocato il maggiore importo stabilito dal Giudice

Articolo 3 - Giudizi non compiuti

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio.

Articolo 4 - Criteri generali per la determinazione del compenso

1. La misura degli onorari (e dei diritti ove non siano previsti in misura fissa), salva diversa specifica pattuizione scritta, è quella degli onorari medi tra il minimo ed il massimo indicati nelle tabelle che seguono.

2. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico è aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo

di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di 20. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti. Tutti gli assistiti sono obbligati in solido per l'intero al pagamento della unica parcella, anche se il professionista ne abbia in un primo momento chiesto il pagamento già frazionato tra i clienti.

3. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, gli stessi siano portatori di situazioni di fatto o di diritto diverse tra loro, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tabella nei confronti di ciascuno di essi, ridotto del 30 per cento. Tutti gli assistiti sono obbligati in solido per l'intero al pagamento delle parcelle.

4. Espunto.

5. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del Giudice di Pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A del D.M. 127/2004, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

Articolo 5 - Determinazione del valore della controversia

1. Gli onorari a carico del cliente sono quelli indicati nelle tabelle allegate, avuto riguardo al valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile, con le eccezioni stabilite dalle norme per la corresponsione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, con riferimento al petitum e non al decisum; per le divisioni e scioglimento delle comunioni si ha riguardo al valore della quota di cui è titolare il cliente.

2. Nelle cause avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione, altrimenti è indeterminato.

Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A del D.M. 127/2004 in quanto analogicamente applicabili.

5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro.

6. Agli effetti della determinazione dei diritti, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente 25.900,00 euro ma non 103.300,00 euro.

Articolo 6 - Pluralità di difensori

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata.

Articolo 7 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato. Quanto il praticante opera quale collaboratore dell'avvocato il compenso è dovuto per intero all'avvocato.

Articolo 8 - Procedimenti davanti ad organi speciali

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Articolo 9 - Procedimenti arbitrali

1. Per l'assistenza dell'avvocato alla parte nei procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a

conoscere della controversia.

Articolo 10 - Procedimenti speciali

1. Gli onorari per tutti i procedimenti speciali, anche in camera di consiglio, ivi compresi tra gli altri i procedimenti cautelari, in materia di famiglia e stato delle persone, scioglimento comunioni e apertura successioni, liberazione ipoteche, copia e collazione atti pubblici, efficacia e esecuzione sentenze straniere, procedimenti minorili o davanti al giudice tutelare, le procedure concorsuali (ad esclusione delle istanze di ammissione al passivo ed alle istanze di creditori in concordato preventivo), esecuzioni mobiliari, presso terzi, immobiliari per consegna, rilascio o obblighi di fare, ed eventuali cause di divisione incidentali, ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono gli stessi del contenzioso ordinario (tabella A paragrafi I, II, IV, V e VI del D.M. 127/2004).

2. Per i soli procedimenti per decreto ingiuntivo, procedure concorsuali (limitatamente alle istanze di ammissione al passivo ed alle istanze di creditori in concordato preventivo), redazione precetto e per iscrizione e prenotazione di ipoteche si applicano gli onorari di cui alla tabella A paragrafo VII del D.M. 127/2004 nella misura pari al massimo dell'onorario unico ivi indicato.

Articolo 11 - Cause in materia di rapporti di lavoro

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera 500,00 euro gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative e di media-conciliazione (in tutte le materie, non solo di lavoro), l'onorario dell'avvocato è quello della tabella stragiudiziale.

Art. 12 - Onorario a tempo

Oltre alla voce 2, 12, 22, 32, 42 o 46 della tabella A del D.M. 127/2004 (studio della controversia), sempre dovuta una sola volta per ogni incarico, è dovuto al professionista l'onorario aggiuntivo a tempo previsto dal n. 10 della tabella D stragiudiziale, dovuto per ogni ora o frazione di ora impiegate dal professionista per lo studio della documentazione o della fattispecie: il numero delle ore impiegate sarà esposto a consuntivo dal professionista, in misura non superiore ad 8 ore al giorno. Il numero di ore impiegate dal professionista per lo studio della fattispecie o in preparazione di singole attività sono quelle necessarie, a suo insindacabile giudizio, per la migliore scrupolosa difesa o tutela degli interessi della parte assistita.

Articolo 13 -Cause di valore superiori ai 5.164.600,00 euro

1. Per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 euro gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A del D.M. 127/2004.

Articolo 14 - Rimborso spese generali

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti.

Articolo 15 - Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato ha diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tabella stragiudiziale nei confronti del cliente.

CAPITOLO II

ONORARI E INDENNITA' IN MATERIA PENALE

Articolo 1 - Criteri generali

1. L'onorario è dovuto nella misura del doppio dei massimi indicati in tabella C del D.M. 127/2004, salvo diverso specifico accordo pattuito per iscritto. Ove in caso di costituzione di parte civile sia

posta a carico della controparte una soccombenza più alta anche solo in una delle voci del compenso (diritti e onorari) o di rimborso di spese rispetto a quanto pattuito, dal cliente è comunque dovuto all'avvocato il maggiore importo stabilito dal Giudice.

2. Le voci della tabella C del D.M. 127/2004 sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la "partecipazione"; una integrazione per "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione per la "discussione orale".

La voce 5 ("partecipazione ed assistenza") si applica anche per ogni ora o frazione di ora impiegate per lo studio della documentazione o del caso: il numero delle ore impiegate sarà esposto a consuntivo dal professionista, in misura non superiore ad 8 ore al giorno. Il numero di ore impiegate dal professionista per lo studio del caso o in preparazione di singole attività sono quelle necessarie, a suo insindacabile giudizio, per la migliore scrupolosa difesa o tutela degli interessi della parte assistita.

La voce 6.2 della tabella C del D.M. 127/2004 si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 Codice di procedura penale).

Articolo 2 - Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Articolo 3 - Pluralità di difensori e parti.

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica (al pagamento della quale sono solidalmente obbligati tutti gli assistiti per l'intero) è aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando esse siano titolari di differenti situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove essi siano portatori di differenti situazioni di fatto o di diritto in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tabella ridotto del 20 per cento. Tutti gli assistiti sono obbligati in solido per l'intero al pagamento delle parcelle.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata.

Articolo 4 - Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tabella stragiudiziale nei confronti del cliente.

Articolo 5 - Parte civile

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tabella penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tabella civile.

Articolo 6 - Rimborsi

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese di cui alla tabella E del D.M. 127/2004, oltre alle altre spese documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, eccetera).

Articolo 7 - Praticanti abilitati

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio. Quanto il praticante opera quale collaboratore dell'avvocato il compenso è dovuto per intero all'avvocato.

Articolo 8 - Spese generali

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,50 % sull'importo di diritti ed onorari.

CAPITOLO III

ONORARI E INDENNITA' SPETTANTI ALL'AVVOCATO IN MATERIA STRAGIUDIZIALE

Articolo 1 - Criteri generali

1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella D del D.M. 127/2004.

I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.

2. La misura degli onorari, salvo diverso specifico accordo scritto con il cliente, è pari alla media tra minimo e massimo.

Articolo 2 - Prestazioni stragiudiziali e giudiziali.

1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono sempre dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione anche contemporaneamente di prestare nella pratica la sua opera in giudizio. Così, a mero titolo esemplificativo, viene applicata la tabella stragiudiziale anche in corso di causa per conferenze di trattazione con la parte, controparti, consulenti, per corrispondenza, per pareri etc.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Articolo 3 - Pluralità di difensori.

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Articolo 4 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio

1. Gli onorari sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio. Quanto il praticante opera quale collaboratore dell'avvocato il compenso è dovuto per intero all'avvocato.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione del valore della pratica.

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.000 a € 50.000 mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 50.001 a € 100.000.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrivali. Nella determinazione degli onorari di cui alle voci 8 e 9 della tabella D allegata, all'onorario dello scaglione tabellare corrispondente al valore della controversia devono sommarsi tutti gli onorari degli scaglioni inferiori.

Articolo 6 - Incarico non portato a termine

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Articolo 7 - Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, l'onorario è pari alla percentuale indicata in tabella D del D.M. 127/2004 sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Articolo 8 - Indennità di trasferta

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno (pernottamento in albergo 4 stelle e vitto), rimborsate nel loro ammontare documentato con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un'indennità chilometrica pari a quella indicata nella tabella E oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta pari all'importo indicato in tabella E per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.

Articolo 9 - Onorario a tempo.

Oltre alla voce 2 c) della tabella D del D.M. 127/2004 (esame e studio della pratica), sempre dovuta una sola volta per ogni incarico, è dovuto al professionista l'onorario aggiuntivo a tempo previsto dal n. 10 della tabella D stragiudiziale del D.M. 127/2004, dovuto per ogni ora o frazione di ora impiegate dal professionista per lo studio della documentazione o della fattispecie: il numero delle ore impiegate sarà esposto a consuntivo dal professionista, in misura non superiore ad 8 ore al giorno. Il numero di ore impiegate dal professionista per lo studio della fattispecie o in preparazione di singole attività sono quelle necessarie, a suo insindacabile giudizio, per la migliore scrupolosa difesa o tutela degli interessi della parte assistita.

Articolo 10 - Applicazione analogica

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Articolo 11- Pratiche di valore superiori ai € 5.000.000

1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella.

Articolo 12 - Rimborso spese generali

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo dei diritti e degli onorari.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto nei precedenti articoli (ivi compreso l'art. 12), spetta all'avvocato il rimborso delle spese di cui alla tabella E del D.M. 127/2004, oltre alle altre spese documentate.